



17866 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18581/2012

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Primo Pres.te f.f. - Cron. *17866*
Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Rep. *CI*
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - Ud. 28/05/2013
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere - CC
Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18581-2012 proposto da:

VERSATA FZ-LLC, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato CICCONI
ENNIO MARIA, che la rappresenta e difende per procura
speciale, in atti;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO THINK3, in persona del Curatore pro-tempore,

2013

349


elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell'avvocato TROILO GREGORIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato LUPOI MICHELE
ANGELO, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 12535/2011 del Tribunale di
BOLOGNA;

uditi gli avvocati Ennio CICCONI, Michele Angelo LUPOI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare la giurisdizione italiana.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke on the left and a more complex, looped structure on the right.

**La Corte,**rilevato che:

il Fallimento Think3 in esercizio provvisorio ottenne dal Tribunale di Bologna una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di Versata FZ-LLC, con sede in Dubai (EAU) in relazione ad un contratto di licenza per l'uso di tecnologia *software* stipulato con quest'ultima dalla società ancora *in bonis* e dal quale il curatore s'era sciolto ex art. 72 LF;

instauratosi il contraddittorio, Versata contestò pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano, proponendo istanza per il regolamento preventivo in ragione del fatto che: a) nel contratto stipulato tra le parti è contenuta una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice dello Stato del Texas (USA); b) il luogo di stipulazione ed esecuzione del contratto e delle relative obbligazioni non hanno alcuna attinenza con l'Italia (art. 5, n. 1, Conv. Bruxelles, richiamato dall'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995); non v'è alcun collegamento tra le azioni extra contrattuali esercitate dal Fallimento e l'Italia;

dal suo canto, il Fallimento, oltre a sollevare eccezioni pregiudiziali di rito (carenza della procura speciale e preclusione costituita da un provvedimento definitivo del Tribunale di Bologna in sede fallimentare, in data 21 luglio 2011, avente ad oggetto il ricorso della Versata avverso la decisione del curatore di scioglimento ex art. 36 LF), sostiene la giurisdizione italiana;

lette le richieste formulate dal P.G., nonché le memorie depositate.;

osserva che:

l'eccezione del Fallimento relativa alla mancanza di valida procura sulla copia notificata del ricorso e tra i documenti prodotti con l'atto introduttivo è infondata, dovendosi ribadire che, **ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto** (tra le varie, cfr. Cass. 2 luglio 2007, n. 14967);



deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano per le seguenti ragioni:

- a) la menzionata clausola contrattuale (art. 12) che, secondo la tesi della ricorrente, attribuirebbe la giurisdizione al giudice dello stato del Texas, non ha in realtà tale funzione, posto che essa regola la legge sostanziale applicabile al contratto senza fare alcun riferimento alla giurisdizione;
- b) è incontroverso sia che il curatore abbia esercitato il potere di sciogliersi dal contratto stipulato dalla società fallita quando era ancora *in bonis*, sia che la Versata abbia proposto reclamo avverso gli atti del curatore, presentando poi ricorso innanzi al collegio ai sensi dell'art. 36, 2° comma, LF; il provvedimento del collegio (confermativo di quello del GD in ordine alla legittimità dell'operato del curatore) è definitivo siccome non impugnato per cassazione; la circostanza rende ormai inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda principale concernente il predetto potere del curatore e su quelle dipendenti o connesse, posto che la stessa Versata ha sollecitato la menzionata AG (della quale oggi contesta la giurisdizione) a provvedere in merito alla medesima situazione sostanziale oggi oggetto della lite;
- c) è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale, **a norma dell'art. 3, 2° comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio** (tra le tante, cfr. Cass. S.U. nn. 9745/08, 2692/07, 17706/06);
- d) il suddetto principio si applica, dunque, a tutte le controversie in materia fallimentare e, nella specie, la domanda principale azionata dal curatore è quella che concerne l'accertamento della legittimità dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72 LF, alla quale risultano subordinate tutte le altre domande.



In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Per questi motivi

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, il quale, all'esito del giudizio in corso, provvederà anche sulle spese del ricorso per regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 23 LUG. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO